

Università degli studi di Napoli "L'Orientale"

Emanato con D.R. n. 1239 del 19 giu. 2000 (affisso all'albo prot. n. 11633 del 13 lug. 2000);

modificato con D.R. n. 600 del 26 apr. 2002 (affisso all'albo prot. n. 7388 del 6 mag. 2002);

con D.R. 1909 del 31 dic. 2002 (affisso all'albo prot. n. 607 del 10 gen. 2003;

con D.R. 959 del 28 mag. 2003 (affisso all'albo prot. n. 9331 del 30 mag. 2003).

con D.R. n. 20 del 13 gen. 2004 (affisso all'albo prot. n. 500 del 16 gen. 2004).

Regolamento relativo alle commissioni incaricate dell'espletamento delle gare per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi e dei connessi collaudi

INDICE

[Articolo 1](#) - Premessa

[Articolo 2](#) - Definizioni

[Articolo 3](#) - Compiti, modalità e tempi

[Articolo 4](#) - Atti di gara e di collaudo

[Articolo 5](#) - Componenti e segretari delle commissioni di gara

[Articolo 6](#) - Collaudatori

[Articolo 7](#) - Compenso alle Commissioni di gara

[Articolo 8](#) - Compenso ai Collaudatori

[Articolo 9](#) - Capitolati Speciali di Appalto

[Articolo 10](#) - Norma di rinvio

ART. 1

Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina la formazione e i compiti delle Commissioni di gara per l'esecuzione di lavori, delle forniture e dei servizi, nonché l'affidamento e le modalità di espletamento degli incarichi di collaudo.
2. Atteso che l'espletamento delle predette attività non rientra tra quelle contemplate dal vigente contratto di lavoro, il personale dell'U.N.O. che presta la propria opera avrà diritto a un compenso aggiuntivo.

ART. 2

Definizioni

1. Si intende per **Commissione di gara** un collegio formato da un presidente e due componenti, con l'eventuale partecipazione di un segretario, a cui è demandato l'esame delle offerte presentate dalle ditte. Nei casi previsti, le operazioni di gara saranno svolte alla presenza dell'Ufficiale Rogante.

2. Si intende per **Collaudo Tecnico - Amministrativo** l'esecuzione delle seguenti verifiche:
 - a) se i lavori, la fornitura o il servizio è stato eseguito a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni tecniche prestabilite;
 - b) se è stato eseguito in conformità del contratto e delle varianti debitamente approvate;
 - c) se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali e delle provviste;
 - d) se i prezzi attribuiti ed i compensi determinati nella liquidazione finale sono regolati secondo le stipulazioni del contratto.
3. Si intende per **Collaudo Statico** di un'opera strutturale eseguita in cemento armato, normale e precompresso, o in elementi metallici, nonché di un intervento di costruzione, ampliamento e riparazione eseguito secondo i sistemi costruttivi di cui alle normative vigenti l'esecuzione delle seguenti verifiche:
 - a) se l'opera è stata eseguita in perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni tecniche stabilite dalle vigenti norme in materia;
 - b) se l'opera è stata eseguita in conformità del progetto strutturale debitamente asseverato e depositato dal progettista presso il competente ufficio dell'Amministrazione.

ART. 3

Compiti, modalità e tempi

1. Alle **Commissioni di gara** è demandato il compito di esaminare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione da parte delle ditte, la conformità delle relative offerte alle richieste dell'amministrazione e, quando previsto, la valutazione della loro convenienza sotto il profilo tecnico ed economico.
2. Le **Commissioni** saranno nominate con apposito provvedimento del Direttore Amministrativo.
3. Il lavoro delle **Commissioni di gara** andrà di norma esaurito in una unica seduta.
4. Le decisioni della **Commissione** potranno anche essere prese a maggioranza. In tal caso, il componente che ha espresso parere diverso dovrà motivare e relazionare le proprie ragioni.

ART. 4

Atti di gara e di collaudo

1. La Commissione di gara, in proprio o con l'ausilio del segretario e/o dell'Ufficiale Rogante (se previsto) redigerà il processo verbale della gara, nel quale dovranno essere dettagliatamente riportate le operazioni svolte con particolare riferimento a:
 - a) formulazione delle eventuali griglie di valutazione;
 - b) motivi delle eventuali esclusioni;
 - c) calcolo dei punteggi attribuiti;
 - d) proposta di aggiudicazione;
 - e) eventuali raccomandazioni e/o suggerimenti.
2. Le forme ammesse per il documento di collaudo sono le seguenti:
 - a) per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 20.700,00 euro, iva esclusa, il certificato di collaudo può essere sostituito dall'apposizione sulla fattura della seguente dicitura debitamente datata e firmata: "Si attesta la regolarità e la conformità del lavoro/della fornitura/del servizio all'ordinativo ed a tutti i suoi allegati";
 - b) per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 77.500,00 euro, iva esclusa, il certificato di collaudo può essere sostituito dal Certificato di regolare esecuzione, redatto

- da chi ha diretto i lavori. Qualora, però, la direzione dei lavori sia affidata ad un professionista non inquadrato nell'organico dell'Università, dovrà, qualsiasi sia l'importo, procedersi al collaudo mediante incarico a personale dell'Università;
- c) in tutti gli altri casi il collaudo sarà costituito da una relazione, dai verbali delle visite effettuate e dal certificato di collaudo.

ART. 5

Componenti e segretari delle commissioni di gara

1. I componenti delle Commissioni di gara sono scelti tra il Personale facente parte dell'Organico dell'Università ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, tra estranei qualificati per specifica competenza. Nel primo caso possono essere chiamati a far parte delle Commissioni di gara le seguenti unità di personale:
 - a) Personale docente;
 - b) Dirigenti;
 - c) Vice Dirigenti;
 - d) Coordinatori;
 - e) Funzionari;
 - f) Collaboratori.
2. Possono essere chiamati a far parte delle Commissioni di gara con funzioni di segretario esclusivamente le seguenti categorie di personale facente parte dell'Organico dell'Università:
 - a) Collaboratori;
 - b) Assistenti.
3. Resta escluso il personale con contratto part-time o a tempo determinato.
4. Non può essere nominato componente della commissione di gara chi ha redatto il capitolato della gara medesima. La nomina a componente della commissione di gara rende incompatibile l'affidamento dell'incarico di collaudo.

ART. 6

Collaudatori

1. Il **Collaudo Tecnico - Amministrativo** dovrà effettuarsi di norma entro 60 gg. dalla comunicazione di avvenuta ultimazione da parte della ditta esecutrice.
2. Il **Collaudo Statico** deve sempre effettuarsi in corso d'opera e le operazioni di collaudo, con il controllo dei calcoli statici, debbono avere inizio prima dell'esecuzione delle opere strutturali. Il collaudo statico deve essere di norma concluso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione di tutte le opere strutturali.
3. Gli incarichi di collaudo di cui ai successivi commi del presente articolo sono affidati al personale facente parte dell'Organico tecnico dell'Università ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, ad estranei qualificati per specifica competenza. Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a colui che ha redatto il capitolato della gara.
4. Gli incarichi di collaudo Tecnico-Amministrativo delle forniture devono essere affidati alle seguenti categorie di personale facenti parte dell'Organico Tecnico dell'Università:
 - a) Coordinatori;
 - b) Funzionari;
 - c) Collaboratori.
5. Per il collaudo di forniture che non richiedono specifiche conoscenze e requisiti tecnici, gli incarichi di collaudo Tecnico - Amministrativo delle forniture potranno essere affidati anche alle seguenti categorie di personale facenti parte dell'Organico dell'Università:

- a) Personale docente;
 - b) Dirigenti;
 - c) Vice Dirigenti;
 - d) Coordinatori;
 - e) Funzionari;
 - f) Collaboratori.
6. Gli incarichi di collaudo Tecnico - Amministrativo dei lavori devono essere esclusivamente conferiti alle seguenti categorie di personale facenti parte dell'Organico degli Uffici Tecnici dell'Università in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Perito, Geometra, Ingegnere o Architetto.
- a) Coordinatori;
 - b) Funzionari;
 - c) Collaboratori.
7. In casi complessi l'incarico di collaudo potrà essere affidato ad un numero dispari di unità di personale di cui almeno una dovrà appartenere all'Organico degli Uffici Tecnici. Le decisioni della Commissione dovranno essere prese a maggioranza. In caso di mancata unanimità della decisione, il componente che ha espresso parere diverso da quello della maggioranza dovrà motivare e relazionare le proprie ragioni.
8. Il Collaudo statico deve essere esclusivamente affidato ad una unità del personale in organico munito di diploma di laurea in Ingegneria o Architettura. Il collaudatore statico deve obbligatoriamente essere in possesso dei requisiti imposti dall'art.7 della legge 5 novembre 1971 n. 1086.
9. Le Commissioni saranno nominate con apposito provvedimento del Direttore Amministrativo.

ART. 7

Compenso alle Commissioni di gara

1. Il compenso da corrispondere alle Commissioni di gara è stabilito nella misura del 35% degli oneri di collaudo ricavati dalla tariffa degli ingegneri ed architetti vigente all'atto della prestazione. Il compenso così determinato sarà ridotto del 20% quando l'incarico sarà espletato durante l'orario di lavoro, senza che ciò pregiudichi l'efficienza della struttura di appartenenza.
2. Il compenso risultante sarà così suddiviso:
 - il 40% al Presidente;
 - il 30% ai componenti.
3. All'Ufficiale Rogante ed all'eventuale segretario spetterà un compenso pari rispettivamente al 50% ed al 40% di quello attribuito al Presidente.
4. Il compenso minimo spettante al Presidente della Commissione di gara è fissato in 30 euro. Il compenso massimo spettante al Presidente della Commissione di gara è fissato in 300 euro. Il compenso minimo spettante al Componente della Commissione di gara è fissato in 20 euro. Il compenso massimo spettante al Componente della Commissione di gara è fissato in 250 euro.

ART. 8

Compenso ai Collaudatori

1. Il compenso da corrispondere al collaudatore è stabilito nella misura del 65% di quello risultante dall'applicazione della tariffa degli ingegneri ed architetti vigente all'atto della prestazione. Il compenso sarà ulteriormente ridotto del 20% quando l'incarico potrà essere

espletato durante l'orario di lavoro senza che ciò pregiudichi l'efficienza della struttura di appartenenza.

2. Qualora del collaudo sia stata incaricata una Commissione, l'onorario sopra determinato sarà corrisposto per intero ad ogni componente.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 4, saranno applicate, rispettivamente, le seguenti detrazioni ai compensi sopra determinati:

- 40% per la attestazione sulla fattura;

- 20% per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

4. Il compenso minimo spettante al Collaudatore è fissato in 10 euro; il compenso massimo spettante al Collaudatore è fissato in 300 euro.

ART. 9

Capitolati Speciali di Appalto

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento dovranno essere posti a carico della Ditta aggiudicataria, che provvederà al versamento degli stessi entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'aggiudicazione.

ART. 10

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento o in contrasto con le relative disposizioni si applica la normativa comunitaria recepita dallo stato italiano.

INDICE

[Articolo 1](#) - Premessa

[Articolo 2](#) - Definizioni

[Articolo 3](#) - Compiti, modalità e tempi

[Articolo 4](#) - Atti di gara e di collaudo

[Articolo 5](#) - Componenti e segretari delle commissioni di gara

[Articolo 6](#) - Collaudatori

[Articolo 7](#) - Compenso alle Commissioni di gara

[Articolo 8](#) - Compenso ai Collaudatori

[Articolo 9](#) - Capitolati Speciali di Appalto

[Articolo 10](#) - Norma di rinvio